



D.M. n. 90 del 30.06.2025

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la legge 30 marzo 2001, n. 152 concernente la *“Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale”*;

VISTO l’articolo 2, della citata legge n. 152/01 il quale, al comma 1, elenca i requisiti che le Confederazioni e le Associazioni nazionali di lavoratori devono soddisfare per costituire e gestire gli Istituti di patronato;

VISTO il successivo articolo 3, che scandisce le fasi della procedura di costituzione e di riconoscimento degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, ed in particolare il comma 2, come modificato dall’art. 1, comma 310, let. b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo il quale alla relativa domanda *“deve essere allegato un progetto contenente tutte le indicazioni finanziarie, tecniche e organizzative per l’apertura di sedi in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, come accertata nell’ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione nel territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali”*;

VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 7 agosto 2015, emanato in attuazione del citato articolo 3, comma 2, della legge n. 152/01, secondo il quale gli Istituti di patronato e di assistenza sociale devono assicurare l’apertura di proprie sedi in ciascuna delle 5 aree geografiche (Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole), ed in un numero di province la cui somma della popolazione è superiore al 20 per cento della popolazione di ciascuna area geografica, come accertata nell’ultimo censimento nazionale;

VISTA l’istanza del 16 aprile 2024 avanzata ai sensi degli articoli 2 e 3 della citata legge n. 152/01 dal Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli intesa ad ottenere l’approvazione della costituzione ed il riconoscimento dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale denominato *“Patronato SILPA”*;

VISTI lo statuto dell’Ente promotore costituito il 30 novembre 2013, con atto registrato in Teano il 5 dicembre 2013 e i successivi atti ricognitivi del 04 ottobre 2022 e del 18 marzo 2024, entrambi registrati in Caserta rispettivamente in data 11 ottobre 2022 e 19 marzo 2024;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'atto costitutivo del Patronato SILPA, a rogito del Notaio Giovanna Paciello, del 05 ottobre 2022, registrato a Caserta il 07 ottobre 2022 Serie 1T, contestualmente allo statuto;

VISTI il verbale di Assemblea ordinaria dei soci del promotore Sindacato S.I.L.P.A. del 1° marzo 2024 che ha confermato all'unanimità il mandato al Presidente per la proposizione dell'istanza per la costituzione e il riconoscimento del "Patronato SILPA" e la delibera del 4 aprile 2024 del Consiglio direttivo dell'O.S. SILPA concernente l'approvazione del relativo stanziamento finanziario;

VISTO lo statuto del 29 ottobre 2024 dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale succitato, emendato in ottemperanza alle osservazioni ministeriali, registrato in Caserta in pari data;

RITENUTO che l'Ente promotore S.I.L.P.A., sulla base della documentazione pervenuta, sia in possesso dei requisiti fissati dall'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, per costituire e gestire il Patronato SILPA;

ESAMINATO il progetto e le ulteriori integrazioni documentali presentati dall'O.S. S.I.L.P.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della citata legge n. 152/01;

CONSIDERATO che il promotore S.I.L.P.A. è in possesso dei requisiti previsti dalla suddetta normativa ed annovera nel proprio statuto finalità assistenziali, nonché dà affidamento di provvedere con mezzi adeguati al finanziamento dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale dallo stesso costituito;

CONSIDERATO che il numero previsto di sedi dell'Istituto di patronato e di assistenza sociale SILPA, in base al progetto presentato dall'O.S. S.I.L.P.A, rispetta i criteri normativi di presenza e di adeguata distribuzione sul territorio nazionale ed estero;

CONSIDERATO che lo statuto del Patronato SILPA contiene le indicazioni previste all'articolo 4, comma 1, della citata legge n. 152/01;

RITENUTO di poter procedere all'approvazione della costituzione di detto Istituto di patronato e di assistenza sociale in attesa di accertare la realizzazione del progetto di cui sopra, condizione prevista per la concessione del riconoscimento definitivo;

TENUTO CONTO dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale per le politiche previdenziali;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

DECRETA

Articolo 1

1. L'approvazione, ai sensi e per gli effetti della legge 30 marzo 2001, n. 152, della costituzione da parte del Sindacato Italiano Lavoratori Pensionati e Agricoli (S.I.L.P.A.), del "Patronato SILPA";
2. Il riconoscimento definitivo è subordinato all'accertamento della realizzazione del progetto previsto all'articolo 3, comma 2 della citata legge n. 152/01.

Il presente decreto sarà pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 30 giugno 2025

f.to Marina Elvira Calderone